

DISCIPLINARE PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Sommario

CAPO I - Principi generali	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 3 - Destinatari	3
Art. 4 - Gruppo di lavoro.....	4
Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo	5
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
Art. 7 - Quota del 20 per cento	5
CAPO II - Incentivo per lavori	6
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante.....	6
Art. 9 - Disciplina delle varianti.....	6
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture.....	8
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante.....	8
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	8
CAPO IV - Norme comuni.....	9
Art. 13 - Principi in materia di valutazione	9
Art. 14 - Attività articolate e singole.....	9
Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività	9
Art. 16 - Attività del personale dirigenziale	10
Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	10
Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo	11
Art. 19 - Informazione e confronto	11
CAPO V Centrali di committenza	11
Art. 20 – attività svolta da centrale di committenza	12
CAPO VI - Norme Finali	12
Art. 21 - Approvazione e proprietà degli elaborati.....	12
Art. 22 – Entrata in vigore e abrogazioni.....	12

Il presente disciplinare è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture, nonché in materia di partenariato.

All'interno del presente disciplinare il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.. Esso trova applicazione per le attività compiute, nell'ambito di affidamenti di lavori servizi e forniture successivi al primo luglio 2023, avviate dal giorno 01.07.2023 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 comma 5 del DL 24 febbraio 2023 n. 13 limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, per il quale non si applica la presente disciplina.

Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente disciplinare. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente disciplinare.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
- responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione);
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione (compresa verifica di conformità);
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
 - Rendicontazione.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile del Servizio, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Ove necessario, in relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile se dotato delle specifiche competenze richieste e necessarie per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile del Servizio, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile del Servizio che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione di cui al precedente art. 2 comma 2, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art.7.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente disciplinare:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila euro), ad eccezione dei lavori progettati dall'ufficio tecnico e superiori a € 20.000,00 (ventimila euro);
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila euro) e comunque negli appalti dove non è nominato il Direttore dell'esecuzione;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori di manutenzione ordinaria;

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile del Servizio di cui all'art. 18 del presente disciplinare;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- 3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO A BASE D'ASTA	% FONDO FINO A € 1.000.000,00	% FONDO DA € 1.000.000,01 A € 5.000.000,00	% FONDO DA € 5.000.000,01 A € 25.000.000,00	% FONDO OLTRE I € 25.000.000,00
fino a € 1.000.000,00	2,00%			
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	2,00%	+ 1,90%		
da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,90%	+ 1,80%	
oltre i € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,90%	+ 1,80%	+ 1,70%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art.120, c. 13, del Codice.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente disciplinare si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
RUP	50
Programmazione della spesa per investimenti	2
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3
Redazione del progetto esecutivo	4
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3
Predisposizione dei documenti di gara	4
Direzione dei lavori	2
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzionee/o collaudo statico	2
Rendicontazione	6
Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta personale (firma di provvedimenti, ecc.), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Posso essere nominati, oltre che come supporto al responsabile della singola attività, anche come supporto al RUP.
4. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività/RUP.
5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono attribuite al RUP

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture**Art. 11 - Graduazione della misura incentivante**

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento: IMPORTO A BASE D'ASTA	% FONDO FINO A €1.000.000,00	% FONDO DA € 1.000.000,01 A €5.000.000,00	% FONDO DA € 5.000.000,01 A € 25.000.000,00	% FONDO OLTRE I € 25.000.000,00
Fino a 500.000	2,00%			
da € 500.000,00 a € 1.000.000,00	2,00%			
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	2,00%	+ 1,50%		
da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,50%	+ 1,25%	
oltre i € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,50%	+ 1,25%	+ 1,00%

1. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, nei casi previsti dall'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
RUP	50
Programmazione della spesa per investimenti	2
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3
Redazione del progetto esecutivo	4
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2
Predisposizione dei documenti di gara	4
Direzione dei lavori	4
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione e/o collaudo statico	2
Rendicontazione	5

Totale	100
--------	-----

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV - Incentivo per partenariato pubblico privato

Art. 13 Graduatoria della misura incentivante

- Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 1 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di partenariato negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di previsione e sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo la seguente tabella:

da euro 40.000 a euro 1.000.000	percentuale del 1,00 %
da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000	percentuale del 0,70%
Importo superiore a euro 2.000.000	percentuale del 0,50%

- Gli incentivi relative ad affidamenti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione nei casi previsti dall'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice.

Art. 14 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	35 %
Programmazione della spesa per investimenti	2 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10 %
Redazione del progetto esecutivo	10 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3 %
Predisposizione dei documenti di gara	3 %
Direzione dei lavori	5 %
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	2 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2 %
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto, diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	2 %
Regolare esecuzione	10 %
Verifica di conformità	1 %

Collaudo statico (se previsto, diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	1	%
Totale	100,00%	

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono attribuite al RUP, salva diversa esplicita destinazione indicata nella tabella.

CAPO V - Norme comuni

Art. 15 - Principi in materia di valutazione

- L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile del Servizio tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
- La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile del Servizio è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
- In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
- Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile del Servizio al Presidente, al Segretario Provinciale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 16 - Attività articolate e singole

- Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività

- Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non

verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 19 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso e/o delle singole fasi.
3. Ai fini della liquidazione il Responsabile del Servizio unitamente al RUP predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. Se trattasi di opera finanziata da ente terzo (Regione, Ministero ecc.) si procede alla liquidazione del saldo dell'incentivo contestualmente all'invio del rendiconto/monitoraggio, al fine di ottenere le somme accertate e non ancora rimosse.

Art. 20 - Informazione e confronto

1. Il Direttore del Settore competente fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente disciplinare, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V - Centrali di committenza**Art. 21 – Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 50 % di quanto previsto per le singole fasi delle procedure dal presente disciplinare e, in ogni caso, di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale, che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale del Comune le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

CAPO VI - Norme Finali**Art. 22 - Approvazione e proprietà degli elaborati**

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente disciplinare, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 23 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Disciplinare si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Il presente Disciplinare entra in vigore come indicato all'art. 1.
4. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente disciplinare si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.